

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 agosto 2006 (GU n. 205 del 4-9-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fruhling», registrato al n. 13114.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 26 gennaio 2006 dall'impresa Prochimag Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fruhling» uguale al prodotto di riferimento denominato «Frugon T» registrato al n. 6096 con D.D. in data 24 ottobre 1983 dell'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Frugon T» dell'impresa Terranalisi S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Fruhling» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo

l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva N.A.A.;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 (dieci) anni l'impresa Prochimag Italia S.r.l. con sede in Bologna, viale Aldini n. 28, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo, denominato FRUHLING con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: litri 0,2-0,250-0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese: Terranalisi S.r.l. Renazzo di Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 25 gennaio 1977-20 marzo 2000; Terranalisi S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987-24 gennaio 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13114.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato a pag. 6 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

FRUHLING**FTTOREGOLATORE IN FORMULAZIONE
LIQUIDA
PREVIENE LA CASCOLA DEI FRUTTI****COMPOSIZIONE:** 100 grammi di prodotto contengono

	g	2 (g/l 22)
N.A.A. puro		
Coformulanti	q. b. a	g 100

ATTENZIONE**MANIPOLARE CON PRUDENZA****PROCHIMAG ITALIA srl**

Viale Aldini, 28 - Bologna

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L.

- Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE)
TERRANALISI srl - Via N. Bixio, 6 - Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO: litri 0,2-0,250-0,5-1-5-10

Riferimento partita N.:

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

FRUHLING si impiega su meli e peri per evitare la caduta prematura dei frutti.

La dose d'impiego va da 50 a 100 ml per 100 litri di acqua, intervenendo 10-20 giorni prima della raccolta. Le dosi basse si usano sulle varietà precoci e quando la temperatura è elevata.

COMPATIBILITA': FRUHLING va usato da solo.**INTERVALLO DI SICUREZZA**

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

06A08157